



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Lettere Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhyncophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la domanda presentata il 27 marzo 2009 dall'Impresa Magan Italia Srl con sede in Via Falcone 13 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione eccezionale del prodotto fitosanitario denominato KOHINOR PLUS PAL contenente le sostanze attive imidacloprid, ciflutrin;

VISTO il parere favorevole espresso il 7 aprile 2009, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhyncophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhyncophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa Magan Italia Srl con sede in Via Falcone 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di 120 giorni, il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR PLUS PAL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione preparato nello stabilimento dell'Impresa LIFA Srl in Vigonovo (VE);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60, 84100 Beer-Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14716.


E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute.

Roma, li

26 GIU. 2009

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio BORRELLO)



KOHINOR PLUS PAL
Insetticida sistemico per la lotta al punteruolo rosso delle palme
EMULSIONE CONCENTRATA

KOHINOR PLUS PAL
Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del

COMPOSIZIONE

9/100 di KOHINOR PLUS PALME

contengono:

IMDACLOPRID puro 7,1 g (75 g/l)

CIFLUTRIN puro 2,4 g (25 g/l)

Coadiuvanti a, b, a 100 g

Contiene

N-metilpirrolidone



MAGAN ITALIA SH
Via Falcone 13 -
24126 Bergamo
Tel. 035 328811

**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Scadenza dell'autorizzazione (vedi decreto)

Officina di produzione e confezionamento:

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - BEER-SHEVA - ISRAELE

LFA Srl - Vigonovo (VE)

Quantità netta del preparato:

5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 L

Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Spz Non contaminare

l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. **NORME PRECAUZIONALI:** Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

IMDACLOPRID 7,1%, CIFLUTRIN 2,4% le quali,

separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IMDACLOPRID: terapia: sintomatica

CIFLUTRIN: sintomi: blocca la trasmissione nervosa

iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici,

nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC:** tremori,

convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse,

broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi,

ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare

periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleteni.

ISTRUZIONI PER L'USO

KOHINOR PLUS PALME può essere utilizzato alle dosi sottorindicate:

Palme: in campo, aree urbane e vitali. Contro Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*) applicare il prodotto con localizzazione fogliare/corona e endoterapia alla dose di **120 ml/ha**.

E' consentito il trattamento mediante impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo appena dopo la crisi di trapianto, effettuando due applicazioni a distanza settimanale alla dose di **1600 ml/ha**.

Applicazione localizzata tramite iniezioni nel tronco: impiegare alla dose di 10-20 ml per ogni metro di circonferenza del tronco, alla concentrazione dello 0,5% (5ml/litro di acqua)

COMPATIBILITÀ

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per le api. Non trattare nella immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima della fioritura) né in fioritura.

Avvertenza: non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per eventuali operazioni da effettuarsi entro 24 ore dal trattamento, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3,**

D.L.vo.n° 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

“ etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..... ”